

LEGGE 22 maggio 1975, n. 152

Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.

(GU n.136 del 24-5-1975)

Vigente al: 25-5-1975

Art. 5.

E' vietato prendere parte a pubbliche manifestazioni, svolgentisi in luogo pubblico o aperto al pubblico, facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto mediante l'impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.

Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.